

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica di Polonia, non avendo introdotto nell'ordinamento nazionale l'obbligo di informare le competenti autorità polacche circa la localizzazione delle coltivazioni OGM, in conformità alla parte C della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, non avendo istituito un registro per la localizzazione delle stesse coltivazioni OGM e non avendo reso pubbliche le informazioni circa la loro localizzazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della citata direttiva 2001/18/CE;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2001/18/CE è scaduto il 17 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GU L 106, pag. 1.

Impugnazione proposta il 24 settembre 2013 dalla Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-197/12, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-509/13 P)

(2013/C 336/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (rappresentante: J. Carbonell Callicó, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la decisione del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-197/12, e, di conseguenza, rifiutare la registrazione della domanda di marchio figurativo comunitario n. 7585045 «METRO» per servizi della classe 36;

— condannare le altre parti nel procedimento alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione proposta avverso la menzionata decisione del Tribunale si basa sostanzialmente su tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto avrebbe erroneamente interpretato le prestazioni di servizi alle quali i marchi in conflitto si riferiscono e avrebbe omesso di effettuare un esame globale dei marchi controversi.

In secondo luogo, la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con un'altra sentenza emessa dal Tribunale in una causa che vedeva opposte le stesse parti e che riguardava questioni identiche relative a marchi simili. La sentenza nella causa T-284/11, che sarebbe totalmente connessa alla presente causa, non sarebbe stata presa in considerazione dal Tribunale, sebbene la ricorrente avesse tempestivamente e debitamente prodotto tale pronuncia nell'ambito del procedimento.

In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea sarebbe inficiato da irregolarità che avrebbero pregiudicato i suoi interessi e che la avrebbero ripetutamente esposta ad una situazione di mancanza di tutela giuridica. In particolare, la fase orale del procedimento si sarebbe svolta senza la sua partecipazione, sebbene essa avesse chiesto un rinvio d'udienza per un motivo grave e debitamente comprovato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 25 settembre 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-358/08, Spagna/Commissione

(Causa C-513/13 P)

(2013/C 336/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione Europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2013, nella causa T-358/08, Regno di Spagna/Commissione europea;
- annullare la decisione C(2008) 3249 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativa alla riduzione dell'aiuto concesso a titolo del Fondo di coesione al Regno di Spagna al progetto n. 96/11/61/018 — «Saneamiento de Zaragoza» con la decisione C(96) 2095 della Commissione, del 26 luglio 1996;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Errore di diritto rispetto agli effetti del termine di cui all'articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione⁽¹⁾. Allo scadere del summenzionato

termine la Commissione non può più adottare alcuna misura di rettifica finanziaria, di conseguenza è tenuta ad eseguire il pagamento e la rettifica praticata non è conforme al diritto.

- 2) Errore di diritto rispetto alla nozione di opera, ritenendo che il complesso della rete costituisca un'opera unica ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori⁽²⁾. La sentenza impugnata si discosta dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 5 ottobre 2000, Commissione/Francia (C-16/98, Racc. pag. I-8315), trascurando la necessità di continuità geografica del complesso di opere e d'interdipendenza tra le stesse, vale a dire, la necessità di interconnessione per prestare il servizio.

⁽¹⁾ GU L 130, pag.1.

⁽²⁾ GU L 199, pag. 54.